



PROVINCIA DI VERONA



Comune di
San Martino
Buon Albergo

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 21.02.2019

INDICE

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1.....	4
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2.....	5
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
ART. 3.....	5
VIGILANZA E CONTROLLO.....	5
ART. 4.....	6
DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE	6
 TITOLO II.....	 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A	7
CARATTERE TEMPORANEO	7
ART. 5.....	8
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	8
ART. 6.....	10
MANIFESTAZIONI MUSICALI E RICREATIVE ALL'APERTO	10
ART. 7.....	13
DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE	13
DESTINATE ALLO SPETTACOLO	13
ART. 8.....	15
ALTRE ATTIVITÀ INCOMODE	15
 TITOLO III	 17
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	17
ART. 9.....	18
NUOVE ATTIVITA'	18
ART. 10.....	19
DEFINIZIONI.....	19
ART. 11.....	19
OBBLIGATORIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	19
 TITOLO IV	 21
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	21
ART. 12.....	22
PROTEZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI	22
ART. 13.....	22
CAMPO DI APPLICAZIONE.....	22
ART. 14.....	23
DEFINIZIONI, GRANDEZZE E VALORI DI RIFERIMENTO	23
ART. 15.....	23
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI	23
ART. 16.....	23
VERIFICHE E CONTROLLI	23

TITOLO V.....	24
<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	24
ART. 17.....	25
<u>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</u>	25
Mod. 1: cantieri edili.....	26
(lo schema del modello è puramente indicativo e viene data facoltà al preposto ufficio comunale di apportare specifiche modifiche).....	26
Mod. 2: manifestazioni musicali e ricreative all'aperto.....	28
(lo schema del modello è puramente indicativo e viene data facoltà al preposto ufficio comunale di apportare specifiche modifiche).....	28
Mod. 3: documentazione di previsione di impatto acustico (schema indicativo).....	30
Mod. 4: documentazione di valutazione di impatto acustico (schema indicativo).....	31
Mod. 5: documentazione di clima acustico (schema indicativo).....	32

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico secondo quanto previsto dall'art. 6, punto 2 della legge 447/95.

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di rendere chiare e applicabili le competenze che le disposizioni di legge vigenti assegnano alle Amministrazioni Comunali.

Il regolamento si applica:

- 1.1 al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente esterno;
- 1.2 al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente interno ed esterno connesse all'esercizio di attività produttive, commerciali, professionali e ricreative;
- 1.3 al rumore prodotto da attività temporanee svolte in luogo aperto al pubblico che diano luogo ad emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. Tali attività sono:
 - cantieri edili
 - manifestazioni popolari, manifestazioni musicali, luna park
 - altre attività a carattere temporaneo

Il regolamento non si applica a:

- 1.4 fonti di rumore che recano disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale;
- 1.5 rumorosità prodotta da
 - attività e comportamenti non direttamente connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
 - servizi e impianti fissi dell'edificio ad uso comune, limitatamente alle immissioni prodotte all'interno dello stesso
 - servizi e impianti tecnici fissi dell'edificio, ad uso privato, quando le loro emissioni non compromettono la qualità dell'ambiente ma esclusivamente i diritti di terzi
 - sorgenti con emissioni sonore occasionali, non ripetibili, prevedibili e riproducibili
 - funzionamento di elettrodomestici e impianti elettroacustici inseriti in edifici di civile abitazione o servizi
 - attività musicali non professionali
 - calpestio, conversazioni
- 1.6 in tutti i casi in cui siano applicabili le norme contenute nei regolamenti condominiali.

ART. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni pubblicistiche emanate dallo stato italiano in materia di inquinamento acustico di seguito elencate ovvero alla Legge n° 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ai relativi decreti applicativi emanati ed emanandi.

ART. 3

VIGILANZA E CONTROLLO

Tutte le attività e/o sorgenti di rumore devono essere tali da consentire il rispetto dei limiti di emissione assoluti, di immissione assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

Il controllo e la vigilanza sul rispetto dei limiti massimi delle sorgenti di rumore previsti per le varie zone del territorio comunale, sulla base di quanto stabilito dal piano di classificazione acustica adottato con Delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 12/5/2003, è di competenza del Comune (art. 6, comma g ed art. 14, punto 2, della legge 447/95) e della Provincia (art. 5, comma 1, lettera c, della legge 447/95) le quali utilizzano le strutture delle Agenzie Regionali dell'Ambiente (art. 14, comma 1, legge 447/95) per la sola parte relativa agli accertamenti strumentali.

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 10, comma 3, della legge n° 447/95 appositamente convertite in Euro.

Quando per la complessità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione le strutture pubbliche non sono in grado di corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione Comunale preposta, quest'ultima può affidare accertamenti tecnici e analitici anche a strutture esterne o professionisti allo scopo abilitati (art. 9 Legge Regionale n° 33 del 16/4/1985).

A norma di quanto previsto dall'art. 9 della legge 447/95, qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, sulla base del disposto dell'art. 8 della legge 3.3.1987 n° 59, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. In tutti gli altri casi si provvederà mediante ordinanza ordinaria.

Il Comune, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/10/1996 n° 32, può stipulare apposite convenzioni con ARPAV per ottenere particolari forniture di servizi.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di professionisti esterni alla pubblica amministrazione, questi devono possedere i requisiti di tecnico competente in acustica secondo quanto previsto dalla L. Q. n° 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

ART. 4

DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Il Sindaco può concedere deroghe ai limiti di zona e ai limiti differenziali nei casi di attività temporanee e/o manifestazioni all'aperto, o similari, qualora comportino l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi che siano causa di superamento dei limiti vigenti.

Le suddette attività e/o manifestazioni potranno iniziare solo previa attuazione delle procedure di seguito descritte.

Le attività e/o manifestazioni svolte all'aperto per le quali è richiedibile e concedibile l'autorizzazione in deroga sono di seguito elencate:

- cantieri edili e lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di edifici
- manifestazioni musicali e ricreative all'aperto
- discoteche e sale da ballo
- concertini musicali di intrattenimento.
- Utilizzo di campane

Le modalità di disciplina e controllo delle attività temporanee sopra elencate sono di seguito riportate per tipologia di attività.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 5

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

5.1 Impianti e attrezzature

- a. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.)
- b. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
- c. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

5.2 Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali all'interno di fasce orarie appositamente individuate distinte tra periodo con vigenza dell'ora legale e periodo con vigenza dell'ora solare.

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

5.3 Limiti massimi in deroga

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00;

Il **limite massimo** di immissione è fissato come segue:

- 75.0 dB(A) nel caso di sorgenti di rumore esterne, rilevati in facciata alle abitazioni maggiormente esposte
- 65.0 dB(A) nel caso di sorgenti interne allo stesso edificio, rilevati all'interno di un locale destinato alla permanenza di persone.

In entrambi i casi non si applica il limite differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Per i giorni festivi e per i periodi notturni e' esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M. 14/11/1997.

5.4 Modalità di gestione dei valori in deroga

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti acustici e temporali sopra indicati, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione (vedi Mod. 1) con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto delle condizioni già illustrate con riferimento a:

- orari esercizio dell'attività rumorosa
- rispetto dei limiti

Il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui saranno effettuate le lavorazioni rumorose e le attrezzature particolarmente impiegate. Le variazioni a tale programma causate da imprescindibili esigenze della organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

Copia della dichiarazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione del personale incaricato ad effettuare i controlli.

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra previa richiesta al Sindaco.

Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, ovvero per motivi di incolumità e sicurezza per i cittadini, potranno essere concesse deroghe senza il rispetto delle procedure sopra descritte.

ART. 6

MANIFESTAZIONI MUSICALI E RICREATIVE ALL'APERTO

6.1 Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale autorizzata alle condizioni di cui al successivo art. 7, punto 7.2.

Per le attività che si svolgano negli spazi verdi pubblici e per le rassegne cinematografiche all'aperto, può essere richiesta ed autorizzata la deroga. Resta salva la facoltà del Settore competente dell'Amministrazione Comunale di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni.

Le manifestazioni di cui sopra dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 allo scopo individuate tramite specifico provvedimento del Sindaco.

Tali attività non possono essere effettuate in prossimità o all'interno di aree ospedaliere e nelle aree ad elevata tutela acustica (Classe I).

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito nei limiti ed orari di seguito indicati.

I limiti di livello sonoro indicati sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato/pubblico potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si applica il criterio del limite differenziale. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni.

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16/4/1999, n.215.

6.2 Limiti massimi in deroga per attività sportive

Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno e non necessitano di deroga.

Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari:

- dalle 8,30 alle 12,30

- dalle 15,30 alle 19,30

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte.

Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga.

Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

Non si applica il limite differenziale.

6.3 Limiti massimi in deroga per attività musicali

Le manifestazioni, quali concerti musicali, con affluenza di pubblico oltre le 1000 persone svolte all'aperto sono consentite negli orari:

- dalle 15.00 alle 24.00

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte.

Non si applica il limite differenziale.

6.4 Limiti massimi in deroga per attività ricreative

Le sagre di paese, le manifestazioni sindacali, le manifestazioni culturali, le feste di beneficenza e simili svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono consentite negli orari:

- dalle 15.00 alle 24.00

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte.

Non si applica il limite differenziale.

6.5 Limiti massimi in deroga per circhi e luna park

Attività di circo, luna park e simili, svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono consentite negli orari:

- dalle 10.00 alle 24.00

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte.

Non si applica il limite differenziale.

6.6 Modalità di rilascio della deroga

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui sopra che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari sopra indicati, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto (vedi Mod. 2).

Tale comunicazione deve contenere:

- a) una planimetria in scala 1/2000 in cui sono indicati i luoghi interessati alle emissioni/immissioni
- b) l'indicazione e quindi il rispetto dei limiti di rumore degli intervalli temporali previsti dal regolamento
- c) l'elenco dettagliato delle macchine, attrezzature e apparecchiature rumorose
- d) l'elenco delle indicazioni tecnico-procedurali per il contenimento delle emissioni sonore.

Il Comune può autorizzare ulteriori ed eccezionali deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori

ART. 7

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16/4/1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

7.1 Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico (Doc. IA).

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione /autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A), la Doc. I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività.

La realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.

7.2 Pubblici esercizi e attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico

Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà comunicare l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici.

Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco sempre che, norme statali o regionali non lo prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari e' così determinato:

- a) Per i pubblici esercizi insediati in zone non residenziali e comunque ad una distanza di non meno di 200 metri, in linea d'aria, da recettori sensibili, nel rispetto del limite di 75,0 dB(A) per le emissioni sonore, non vi sono limiti d'orario.

- b) Per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 65,0 dB(A) per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 22,30 se detti pubblici esercizi non hanno alcun dispositivo di abbattimento dei rumori e se fatti all'aperto;
- c) Per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 70,0 dB(A) per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 01,00 (giorno successivo) se detti pubblici esercizi dispongono di efficaci sistemi di abbattimento dei rumori per l'intrattenimento fatto all'interno e non siano inseriti in un contesto condominiale.

I livelli sonori di cui sopra sono riferiti a rilevazioni effettuate all'interno dell'area in cui viene fatto uso delle apparecchiature elettroacustiche e devono essere rappresentativi della rumorosità prodotta.

Alla DIA o alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria del locale con indicazione delle apparecchiature utilizzate
- relazione tecnica con indicazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate
- indicazione dei livelli sonori previsti all'interno e all'esterno del pubblico esercizio e presso altri eventuali recettori sensibili
- confronto con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità.

In particolare:

- si dovrà garantire il normale andamento delle attività di contorno, prevenire la sosta abusiva delle auto o delle moto, evitare disagi ai cittadini di qualsiasi tipo, controllare con apposita segnaletica il vociare e gli schiamazzi degli avventori
- evitare l'intralcio alla normale circolazione dei veicoli
- l'utilizzo, se del caso, di impianti di controllo e limitazione agli apparecchi musicali e di amplificazione
- rispetto degli indici minimi di isolamento acustico di cui al DPCM 5/12/1997.

Per la domanda di autorizzazione in deroga può essere utilizzato il Mod. 2.

Non possono essere concesse ulteriori deroghe agli orari suddetti nel caso in cui il pubblico esercizio sia inserito all'interno di un edificio ad uso residenziale.

ART. 8

ALTRE ATTIVITÀ INCOMODE

8.1 Attività di giardinaggio

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

8.2 Altoparlanti

E' consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.

8.3 Sistemi di dissuasione sonora in agricoltura

E' vietato l'uso di dissuasori acustici tipo cannoncini antistorno ed altre tipologie che riproducano suoni diversi da quelli naturali.

Per la protezione dei prodotti coltivati in agricoltura e simili, è consentito l'uso di sistemi di dissuasione sonora che riproducano suoni naturali purché la sorgente emittente sia collocata ad almeno 200 metri dalle abitazioni residenziali maggiormente esposte al rumore.

8.4 Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree con presenza di recettori sensibili, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti di legge.

8.5 Condizionatori

Fatte salve le prescrizioni vigenti e future in materia urbanistica e paesaggistica, i condizionatori o impianti simili, a servizio di attività produttive, commerciali e professionali, devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

I condizionatori devono essere installati in modo da non generare propagazione del rumore per via solida e strutturale.

Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, nonché un valutazione di impatto acustico, firmata da tecnico competente.

8.6 Dispositivi acustici antifurto

In attesa dell'emanazione da parte degli organi competenti di specifico decreto in materia di requisiti acustici dei sistemi di allarme, secondo quanto previsto dal punto g), art. 3 della Legge Quadro n° 447 del 26/10/1995, i sistemi di allarme acustico antifurto installati presso abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti ed altro, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

8.7 Campane

Ad eccezione delle sole ricorrenze tradizionalmente riconosciute, l'utilizzo di campane è ammesso dalle ore 7.00 alle ore 21.00 relativamente alla segnalazione di soli eventi di culto e/o religiosi.

Gli eventi di culto e/o religiosi di cui al punto 1 sono contenuti in disposizioni facenti capo a Documenti dei Sinodi, Concordato tra Vaticano e Repubblica Italiana, Circolari Diocesane, altro.

E' vietato utilizzare gli strumenti di cui al punto 1 per scopi e finalità diverse da quanto riportato al punto 2.

L'uso di impianti elettroacustici di diffusione sonora, in sostituzione delle campane, costituisce sorgente sonora alla quale applicare le limitazioni previste dalla legge 447/95 e decreti collegati.

TITOLO III

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 9

NUOVE ATTIVITA'

Per le nuove attività, comprese nel disposto dell'art. 8 della legge 447/95 il Sindaco richiede e acquisisce, con riferimento alle procedure sotto indicate, adeguata documentazione di impatto acustico e clima acustico secondo le modalità di seguito indicate.

9.1 E' fatto obbligo allegare alla domanda di rilascio di permesso di costruire adeguata Doc.I.A. (Documentazione di Impatto Acustico) per tutte le opere i cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 447/1995.

La documentazione di impatto acustico viene inoltre richiesta in fase di rilascio di:

- permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive, commerciali e ricreative.

9.2 E' fatto obbligo allegare alla domanda di rilascio di permesso di costruire ecc. adeguata Doc.C.A. (Documentazione di Clima Acustico) relativamente alle aeree interessate alla realizzazione degli insediamenti indicati al comma 3 dell'art. 8 della legge 447/1995.

9.3 In attesa che la Regione, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n° 21 del 10/5/1999, art. 4, comma d), definisca i criteri e le modalità per la redazione della Doc.I.A. e della Doc.C.A., la documentazione di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo è resa sulla base di quanto contenuto al successivo art. 11.

L'assenza di Doc.I.A. e Doc.C.A. determina l'improcedibilità alla domanda di rilascio del permesso di costruire, autorizzazione, ecc.

9.4 La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al punto 9.1 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori limite di emissione e di immissione superiori a quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni e le immissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio competente del Comune ai fini del rilascio del parere di idoneità;

9.5 Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle disposizioni di cui al presente regolamento devono essere redatte ed elaborate da soggetti in possesso dei requisiti di tecnico competente in acustica (art. 6 legge 447/95).

ART. 10

DEFINIZIONI

La documentazione in materia di impatto acustico si suddivide in:

- a) Relazione di previsione di impatto acustico
- b) Relazione di clima acustico
- c) Relazione di valutazione di impatto acustico

ART. 11

OBBLIGATORIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sulla base di quanto disposto dall'art. 8 della Legge 447/95 la documentazione in materia di impatto acustico si rende necessaria nei casi di seguito descritti.

Domande di permesso di costruire relative a realizzazione o modifica o potenziamento delle seguenti opere:

aeroporti, aviosuperfici, eliporti

strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30/04/92 e successive modificazioni

discoteche

circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi

impianti sportivi e ricreativi

ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Si richiede il deposito di idonea documentazione di previsione di impatto acustico, secondo Mod. 3 e, successivamente ad avvenuta realizzazione dell'opera, la presentazione di una relazione tecnica di verifica secondo lo schema di cui al Mod. 4.

Domande di permesso di costruire relative alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

scuole e asili nido

ospedali

case di cura e di riposo

parchi pubblici urbani ed extraurbani

nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punto.

Si richiede il deposito idonea documentazione di valutazione del clima acustico delle aree interessate da redigersi secondo lo schema di cui al Mod. 5.

Domande di permesso di costruire, agibilità, licenza all'esercizio relative a:

nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive

nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative

nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività di postazioni di servizi commerciali e polifunzionali

E' richiesto il deposito di idonea documentazione di previsione di impatto acustico, secondo Mod. 3 e, successivamente, ad avvenuta realizzazione dell'opera, la presentazione dell'indagine di verifica secondo lo schema di cui al Mod. 5.

Sono soggette a Documentazione di Impatto Acustico, secondo le modalità sopra esposte, anche gli impianti tecnici a servizio di immobili commerciali e produttivi, anche in via provvisoria quali impianti di condizionamento, ventilazione, deumidificazione, aerazione e simili.

TITOLO IV

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ART. 12

PROTEZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI

I materiali utilizzati per le costruzioni edili e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori provenienti dall'interno dell'edificio stesso (calpestio, voci, impianti, ecc.) e i rumori provenienti dall'esterno (traffico veicolare, sorgenti varie, ecc.).

Allo scopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto la normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.C.M. 5/12/1997, "Requisiti acustici passivi degli edifici" applicativo della legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447/1995.

Gli impianti a servizio dell'edificio dotati di organi in movimento che possono produrre rumori e/o vibrazioni, devono essere indicati nel progetto dell'edificio.

Tali apparecchi o impianti, se disposti nei sotterranei, devono avere fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio; se disposti in piani superiori devono avere i supporti, i sostegni e gli ancoraggi di qualunque genere non solidali con solai, pilastri e pareti, ma appoggiati o collegati ad essi con interposti dispositivi antivibranti.

ART. 13

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi di ristrutturazione e a tutti gli interventi di manutenzione dei fabbricati il cui permesso di costruire, o altra autorizzazione amministrativa, è successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In base al D.P.C.M. 5/12/1997 sono sottoposte a verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici le seguenti categorie di edifici:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e simili
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

ART. 14

DEFINIZIONI, GRANDEZZE E VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di riferimento e le grandezze sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/1997

ART. 15

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni e/o permessi di costruire, i progetti relativi alle opere già indicate devono essere accompagnati da adeguata documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi.

Al termine della realizzazione dell'opera prevista in progetto e prima del rilascio del prescritto certificato di abitabilità e/o agibilità il committente, assieme alla richiesta di chiusura lavori, produce adeguata documentazione tecnica di collaudo e verifica dei requisiti acustici passivi dell'edificio.

Le modalità tecniche di previsione, misura e valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici sono contenute nelle apposite norme UNI, tra cui le norme UNI EN ISO Serie 140 e Serie 717 appositamente richiamate dal D.P.C.M. 5/12/1997.

ART. 16

VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di ottenere il prescritto certificato di abitabilità e/o agibilità il committente deve produrre adeguata documentazione tecnica finalizzata a dimostrare il rispetto dei valori di riferimento di cui al D.P.C.M. 5/12/1997.

La mancanza totale e/o parziale della documentazione indicata al punto precedente determina la sospensione del rilascio del prescritto certificato di abitabilità/agibilità in quanto vengono meno alcuni requisiti di tipo igienico-sanitario.

Il comune si riserva di effettuare verifiche e/o controlli attraverso le strutture pubbliche o private in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n° 447 del 1995.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Dalla stessa data di entrata in vigore gli uffici comunali dovranno richiedere la documentazione di cui al Titolo III (Documentazione di Impatto Acustico) e di cui al Titolo IV (Requisiti acustici passivi degli edifici).

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Mod. 1: cantieri edili

(lo schema del modello è puramente indicativo e viene data facoltà al preposto ufficio comunale di apportare specifiche modifiche)

COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA PRODotta DA CANTIERI EDILI

Al Signor SINDACO
del Comune di

Il sottoscritto, nato a il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della ditta
.....
indirizzo
al fine di ottenere la prevista deroga per attività temporanea

COMUNICA

ai sensi del presente Regolamento Comunale, l'apertura di un cantiere situato a
.....

A tale fine dichiara che:

1. l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre i limiti stabiliti all'art. 5 del citato regolamento
2. il rumore sarà causato dalle seguenti macchine, impianti e attrezzature
.....
.....
.....
3. l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera di ore
come di seguito specificato
.....
4. l'attività si protrarrà per un periodo che va dalal

FIRMA

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla comunicazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000 in cui sia evidenziata l'area in cui sarà installato il cantiere, gli edifici circostanti, le strade di comunicazione e la presenza di eventuali recettori sensibili (abitazioni, ospedali, scuole, ecc.)
2. dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti nel presente regolamento, oppure se tale limite potrà eccezionalmente essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
3. un elenco dettagliato delle macchine, degli impianti e delle attrezzature rumorose per le quali viene richiesta la deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997;
4. planimetria in scala adeguata nella quale saranno posizionate le macchine, gli impianti e le attrezzature oggetto di deroga;

Inoltre dovrà essere allegato un **programma di massima** in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un periodo massimo di 1 ora verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose.

Mod. 2: manifestazioni musicali e ricreative all'aperto

(lo schema del modello è puramente indicativo e viene data facoltà al preposto ufficio comunale di apportare specifiche modifiche)

**COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA PRODOTTA DA
MANIFESTAZIONI MUSICALI E RICREATIVE ALL'APERTO**

Al Signor SINDACO
del Comune di

Il sottoscritto, nato a il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della
....., con sede sociale in, relativamente alla propria
manifestazione musicale/ricreative all'aperto che si terrà in,

COMUNICA

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee,
l'autorizzazione all'immissione di rumore prodotta dalla manifestazione situata in
.....

A tale fine dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito nell'art. 6 del citato regolamento ;
- 2) il rumore sarà prodotto dalle seguenti macchine, impianti attrezzature:
.....
.....
- 3) la manifestazione si svolgerà il giorno
- 4) la manifestazione avrà una durata di ore e precisamente dalle ore alle ore

FIRMA

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli impianti e le attrezzature, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione;
2. dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti nel presente regolamento, oppure se tale limite potrà eccezionalmente essere superato. In questo caso dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
3. un elenco dettagliato di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14/11/1997;
4. una relazione tecnica che illustri eventuali misure e/o sistemi di contenimento e limitazione del rumore.

Mod. 3: documentazione di previsione di impatto acustico (schema indicativo)**RELAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

- Definizioni tecniche**
- Normativa di riferimento e criteri considerati**
- Inquadramento urbanistico**
- Inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite** [(classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune)
- Descrizione dell'opera e delle sorgenti di rumore**
- Misure fonometriche (eventuali)** [identificazione del livello di rumore attualmente esistente nell'area dove è prevista l'opera e nelle aree limitrofe - individuazione delle nuove sorgenti di rumore previste]
- Metodi di previsione**
- Confronto tra i valori previsti e rilevati ed i limiti di riferimento** (previsione dei livelli di rumore attesi nell'area e in quelle limitrofe, a seguito della nuova opera e dell'eventuale impatto dovuto al traffico veicolare indotto dall'opera)
- Eventuali misure di mitigazione previste per impedire il superamento dei limiti di legge** (sia assoluti sia differenziali)
- Conclusioni**

Mod. 4: documentazione di valutazione di impatto acustico (schema indicativo)**RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

- Definizioni tecniche**
- Normativa di riferimento e criteri considerati**
- Inquadramento urbanistico**
- Inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite** (classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune)
- Descrizione dell'opera e delle sorgenti di rumore**
- Misure fonometriche**
- Confronto tra i valori rilevati ed i limiti di riferimento**
- Misure di mitigazione da adottare per impedire il superamento dei limiti di legge** (sia assoluti sia differenziali)
- Verifica in sito della previsione**
- Conclusioni**

Mod. 5: documentazione di clima acustico (schema indicativo)**RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**

- Definizioni tecniche**
- Normativa di riferimento e criteri considerati**
- Inquadramento urbanistico**
- Inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite** (classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune)
- Descrizione dell'opera**
- Misure fonometriche** (identificazione del livello di rumore attualmente esistente nell'area dove è collocata l'opera e nelle aree limitrofe attraverso misure strumentali in campo)
- Confronto tra i valori previsti ed i limiti di riferimento**
- Eventuali previsioni di opere di mitigazione** per limitare il rumore immesso dalle esistenti sorgenti esterne negli ambienti e nell'area della nuova opera
- Conclusioni**

